

zioni che è necessario apportare ai diritti che conseguono agli assicurati dall'interruzione del pagamento dei premi, trova origine nel secondo capoverso dell'art. 3 del edito R. D.L. 31 maggio 1936-XVI n. 1512, il quale riconosce all'Istituto la facoltà di liquidare in misura ridotta i valori di trasformazione al solo caso di morte, i valori di riduzione e di riscatto, entro un biennio dalla data del decreto.

L'art. 4 della convenzione fissa, in applicazione della norma, una decurtazione del 40% sulle somme liquidabili in conseguenza di sospensione del pagamento dei premi avvenuta entro il primo anno e una decurtazione del 30% ove la sospensione avvenga entro il secondo anno.

La disposizione sembra riferirsi all'intero capitale assicurato senza tenere conto delle quote cedute all'Istituto per la cessione legale. Nei riguardi di tali quote l'Istituto ha incassato regolarmente i premi, i quali hanno dato luogo alla costituzione delle rispettive riserve.

Ciò premesso, apportare la decurtazione del 40% sull'intero valore di riscatto significa, in sostanza, ridurre di circa due terzi i valori relativi alle somme effettivamente assicurate dalla Compagnia.

Considerato anche che la clausola riportata